



## Edizione di venerdì 25 ottobre 2013

### ADEMPIMENTI

[Cassetto fiscale con due intermediari](#)

di Luca Mambrin

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[La deduzione delle perdite su crediti nelle procedure concorsuali segue il principio di derivazione](#)

di Sergio Pellegrino

### CRISI D'IMPRESA

[Falcidia IVA in concordato, ben lunghi dalla certezza](#)

di Claudio Ceradini

### AGEVOLAZIONI

[Investimenti in start-up innovative in cerca di certezze](#)

di Luigi Scappini

### ENTI NON COMMERCIALI

[La Suprema Corte torna sul tema della responsabilità solidale degli amministratori delle associazioni per violazioni tributarie](#)

di Guido Martinelli

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[L'isola che non ti aspetti](#)

di Chicco Rossi

## ADEMPIMENTI

---

### **Cassetto fiscale con due intermediari**

di Luca Mambrin

Nell'ambito del pacchetto delle semplificazioni fiscali, presentato nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio 2013 tra le altre cose era stata prevista la possibilità **per il contribuente di delegare contemporaneamente due professionisti**, e non più uno solo, **alla consultazione on line dei propri dati fiscali, attraverso l'utilizzo del cassetto fiscale.**

Il servizio, **come da comunicato stampa di ieri 24 ottobre 2013**, è stato attivato, in anticipo quindi rispetto al termine del 31 ottobre indicato nella tabella di marcia prevista dal pacchetto delle semplificazioni fiscali.

**Prima dell'introduzione di questa novità** ciascun contribuente poteva autorizzare alla consultazione dei propri dati **un solo intermediario** e per un periodo massimo **di due anni**; ora invece sarà possibile per ciascun contribuente, pur potendo continuare a consultarlo per proprio conto, **delegare contemporaneamente due diversi professionisti** (ad esempio il fiscalista ed il consulente del lavoro) per un periodo **raddoppiato** rispetto a prima, ovvero **per quattro anni** con possibilità di **rinnovo alla scadenza** (rimane ovviamente la possibilità di revoca in qualsiasi momento sia da parte del professionista che da parte dell'intermediario).

Il Cassetto fiscale è il servizio, molto utile per contribuente ed intermediari, che **consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali**, quali:

- dati anagrafici;
- dati delle dichiarazioni fiscali;
- dati di condono e concordati;
- dati dei rimborsi;
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23;
- dati patrimoniali (atti del registro);
- comunicazioni anomalie studi di settore;
- **le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.**

**Proprio quest'ultima rappresenta un'ulteriore novità:** è stata attivata infatti un'altra delle misure contenute nel pacchetto delle semplificazioni fiscali presentato a luglio, ovvero la possibilità di consultare tramite il cassetto fiscale **le informazioni relative al VIES** (*Vat Information Exchange system*), ovvero i dati sull'iscrizione all'archivio informativo dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, istituito a livello europeo per prevenire le frodi

## IVA: è possibile ora per il contribuente controllare direttamente sul proprio cassetto fiscale il proprio stato di iscrizione al VIES.

Si ricorda comunque che è possibile accedere liberamente al servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate di **verifica delle partite iva comunitarie**, attraverso il quale tutti i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie possono controllare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per **conferire le deleghe agli intermediari** per accedere al proprio cassetto fiscale **i contribuenti possono:**

- **utilizzare** le funzionalità disponibili su Entratel o Fisconlione, solo se registrati ai servizi telematici;
- **consegnare** all'intermediario **la delega sottoscritta**, unitamente alla copia di un documento di identità;
- **presentare la delega sottoscritta** a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

L'intermediario – professionista, per **essere abilitato alla consultazione dei dati dei propri clienti attraverso il cassetto fiscale** deve, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

- **prendere visione e firmare** il regolamento con le condizioni di utilizzo del servizio;
- **trasmetterlo** all'Agenzia esclusivamente tramite il servizio Entratel.

A questo punto l'Agenzia, sempre in modalità telematica, **dà conferma che la richiesta di adesione è stata accettata e fornisce le istruzioni per l'accesso al Cassetto fiscale del cliente**.

Nel caso in cui la delega non sia stata conferita tramite il sito internet o con consegna a un ufficio dell'Agenzia (quindi consegnata all'intermediario con la copia del documento) viene inviato, presso il domicilio del contribuente e a ulteriore garanzia della riservatezza dei dati, un codice "usa e getta" da utilizzare per l'attivazione del servizio.

Infine, sempre con lo scopo di snellire le procedure, gli intermediari possono presentare le deleghe (ed eventuali revoche) dei loro clienti direttamente tramite il servizio Entratel.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***La deduzione delle perdite su crediti nelle procedure concorsuali segue il principio di derivazione***

di Sergio Pellegrino

Nel corso dell'estate l'Agenzia ha emanato **importanti documenti di prassi**, attraverso i quali sono state assunte posizioni più **"accettabili"** in relazione a diverse fattispecie sulle quali, in precedenza, l'atteggiamento dell'Amministrazione era stato invece rigido.

Dalle indicazioni che stiamo ricevendo nelle diverse città di **Master Breve**, sembra però che gli Uffici facciano fatica in alcuni casi ad **adeguarsi alle nuove direttive**.

In un precedente intervento (si veda [Euroconference NEWS del 18 ottobre 2013](#)) avevamo evidenziato come un **Collega di Milano** ci avesse segnalato un caso nel quale l'Ufficio locale non aveva applicato le indicazioni contenute nella [circolare n. 27/E](#) sul tema dei **ravvedimenti con errori nel versamento degli interessi e/o della sanzione**.

A **Torino**, invece, una Collega ci ha evidenziato una **problematica legata alla deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito delle procedure concorsuali**, fattispecie analizzata dalla recentissima [circolare n. 31/E](#) (datata 24 settembre).

Come è noto, l'art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce che *"le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"*.

Il legislatore ha quindi introdotto una **presunzione legale** in base alla quale vi è un **automatismo** che consente la **deduzione della perdita su crediti** senza che il contribuente debba fornire ulteriori elementi probatori ai verificatori, ossia quegli **"elementi certi e precisi"** che sono invece necessari negli altri casi: l'automatismo si giustifica, come è intuibile, sulla base dell'accertamento giudiziale o da parte di un'autorità amministrativa dello stato d'insolvenza del debitore (o dello stato di crisi nel concordato preventivo).

Se non vi potevano essere dubbi sulla deducibilità della perdita, questi sono stati creati (dagli Uffici, ma supportati da un filone giurisprudenziale della Cassazione) invece sul **momento** in cui la deduzione dovesse essere effettuata.

Ad esempio, nella nota [sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010](#), la Suprema Corte ha affermato che l'anno di competenza per operare la deduzione deve **coincidere con quello di apertura della procedura concorsuale**, in quanto diversamente si rimetterebbe all'arbitrio dell'impresa la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso in cui operare la deduzione.

La posizione, già affermata in diverse pronunce, è stata sempre oggetto di critica a livello di dottrina (si veda la norma di comportamento [ADC n. 172 del 2008](#)).

In altre pronunce, numericamente “minoritarie”, la stessa Cassazione era arrivata a conclusioni diametralmente opposte.

Nella altrettanto celebre pronuncia [n.12831 del 4 settembre 2002](#) si legge che “*la perdita su crediti non deve essere contabilizzata necessariamente e per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta. Occorre peraltro aggiungere che questo non autorizzerebbe la conclusione che sia possibile scegliere il periodo di esercizio, tra quelli posteriori all'apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la perdita, rimanendo al contrario sovrana la volontà della legge che si esprime nella regola posta dall'art. 75, comma primo D.P.R. n.917/1986*”.

Nella [circolare n. 26/E](#) l'Agenzia **sposa di fatto questa tesi**, indicando come, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti debba avvenire secondo le **ordinarie regole di competenza**. La misura della deduzione, in ossequio al **principio di derivazione**, sarà quella della **perdita imputata a conto economico**.

L'Agenzia sottolinea però come questa possibilità non si debba tradurre in un **processo arbitrario** del redattore di bilancio ma debba rispondere invece ad un **razionale e documentato processo di valutazione** conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati.

Per supportare la scelta vengono menzionati, a titolo esemplificativo, alcuni **documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura**, quali:

- l'inventario redatto dal curatore ex articolo 87 del R. D. n. 267 del 1942;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex articolo 160 del R. D. n. 267 del 1942;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex articolo 205 del R. D. n. 267 del 1942;
- la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, articolo 28 D. Lgs. n. 270 del 1999;
- le garanzie reali o personali ovvero assicurative.

Le indicazioni della circolare sono quindi **chiare**, ma sono state disattese nel caso che ci è

stato sottoposto, nel quale l’Ufficio sembra insistere sulla necessità che la **perdita sia dedotta nell’esercizio di inizio della procedura**. Non ci resta che auspicare che gli sforzi interpretativi fatti a livello centrale non vengano “vanificati” a livello periferico.

## CRISI D'IMPRESA

### **Falcidia IVA in concordato, ben lungi dalla certezza**

di Claudio Ceradini

Abbiamo avuto modo di soffermarci sul tema della falcidiabilità dell'IVA nel piano concordatario, ([Più ampi gli spiragli per la falcidia IVA in concordato](#), su Euroconference NEWS dell'11 settembre 2013) e con certo grado di ottimismo avevamo interpretato l'orientamento di alcuni Tribunali (Cosenza – Sezione Fallimentare, 29.05.2013 e Genova – Corte d'Appello Rep. 1326, depositata il 27/07/2013) che, aderendo a quanto contenuto nelle Relazioni di accompagnamento sia al D.L. 185/2008 (art. 32) che anche e soprattutto del D.L. 78/2010 (art. 29) con certa chiarezza riferivano all'**adozione dello strumento transattivo** di cui all'**art.182 ter L.F.** la **capacità protettiva dell'integrità del debito erariale**, per IVA e ritenute operate e non versate, assegnando di conseguenza alla norma carattere meramente **processuale**, e discostandosi dall'orientamento consolidatosi a seguito della emanazione delle due sentenze gemelle ([22931/2011](#) e [22932/2011](#)) con cui la Corte di Cassazione le ha invece assegnato valenza **sostanziale**, e quindi **generale**.

La questione è estremamente importante e dal punto di vista operativo talvolta **dirimente**. E' un dato di fatto che **consistenti debiti erariali** sono parte anche rilevante della situazione patrimoniale di chi si approccia alla procedura concordataria, e raramente si tratta IRES o IRAP non versate. Il **debito per IVA e per ritenute operate non versate** è tipicamente parte del passivo concordatario, ed è facilmente intuibile quanto sia importante comprendere l'orientamento dei Tribunali, per poter costruire un **piano concordatario sostenibile, fattibile, e quindi attestabile**. Ogni qualvolta si presenti la necessità di ricorrere all'**art. 160, co. 2, L.F.** per mancanza di risorse, non è secondario sapere se un debito che nell'ordine delle **prelazioni** di cui agli artt. 2741, 2777 e 2778 C.C. si trova al 18mo posto debba obbligatoriamente essere integralmente soddisfatto, con buona pace degli altri e della *par condicio*, o meno.

Al momento, dobbiamo purtroppo constatare che la speranza di verificare una interpretazione, auspicabilmente nel senso della **liceità della falcidia**, ma perlomeno univoca, è miseramente crollata quando due settimane fa, a distanza di pochi giorni uno dall'altro, **due autorevoli tribunali, Padova e Busto Arsizio**, hanno interpretato in modo totalmente opposto fatispecie assolutamente analoghe.

Il primo, con sentenza del 3 ottobre 2013, depositata il successivo 11 ottobre, giudica **inammissibile** una proposta di concordato preventivo che prevede il pagamento del debito per IVA nella misura del 28%. Il Tribunale ripercorre nella sentenza le medesime ragioni addotte dalla Cassazione, e cioè

- a. l'impossibilità di riduzione dei debiti che costituiscono **risorse proprie** dell'Unione

Europea, e che godrebbero di un regime di **tutela** tale da sconvolgere, e non di poco nella realtà, l'ordine dei privilegi;

- b. la formulazione dell'art. 7 co. 1, L. 3/2012 (disciplina della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili) che contenendo un **generale** obbligo di soddisfazione **integrale** del debito erariale per i tributi propri dell'Unione Europea, consentirebbe di estenderne la portata anche alla disciplina concordataria.

Conclude il Tribunale rilevando come, se così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento tra imprenditori fallibili e non, non considerando peraltro, nel medesimo momento, come tale impostazione conduca ad **altrettanta** e clamorosa disparità di trattamento nell'ambito dei **debitori fallibili**, e cioè tra coloro che accedono al concordato, e quelli sottoposti a fallimento, ove l'integrità del debito IVA non è **nemmeno ipotizzabile**. E non si può nemmeno dire che nel caso di fallimento la falcidiabilità è norma eccezionale a favore del ceto creditorio, essendo in realtà accessibile anche nelle **procedure esecutive individuali**, tra soggetti in bonis.

Nel senso opposto il Tribunale di Busto Arsizio che con **sentenza n. 15/2013 del 4 ottobre 2013**, depositata il 7 ottobre, dichiara **ammissibile**, aprendo la procedura, una proposta in cui si prevede il pagamento del debito IVA nella misura del 2%, **discostandosi** quindi dall'orientamento di merito. Il Tribunale richiama nello sviluppo delle motivazioni, le già citate Relazioni di accompagnamento ai decreti modificativi dell'art. 182 ter LF, ed evidenzia come **l'integrità del debito IVA** nel piano concordatario sia **comprendibile e giustificabile** nell'ambito della **transazione fiscale**, in cui la proposta è assoggettata alla valutazione dei **funzionari** degli enti impositori, che non possono godere di margini di libertà che contrastino con gli impegni assunti dallo Stato con l'Unione Europea, ma non in **via generale**, stante anche il divieto di interpretazione analogica di norma eccezionale disposto dall'art. 14 delle preleggi. Conclude il Tribunale confermando quindi il **legame tra intangibilità** del credito erariale e **adozione** della transazione fiscale, che se consente consolidamento del debito e l'estinzione dei giudizi pendenti, obbliga per contro al pagamento integrale. La **scelta** sta al debitore, che decide se utilizzare o meno l'istituto, avendo in considerazione la propria situazione generale e la disponibilità che l'attivo concordatario offre. E' **opzione** disponibile al debitore, unico che possa e debba soppesarne vantaggi e svantaggi.

Posizione parzialmente diversa, anche se in linea con l'orientamento di merito, è quella del Tribunale di Verona, che con **sentenza depositata il 10 aprile 2013** ha sollevato il problema della **costituzionalità** di un disposto normativo che conducendo alla **inammissibilità de plano** delle proposte che includano la falcidia del debito per IVA o ritenute, **impedisce** alla Pubblica Amministrazione di **tutelare** il proprio interesse, quando ipotesi di liquidazione diverse da quella concordataria presentino condizioni evidentemente peggiorative, e contrastando tale quadro con il disposto dell'**art. 94 della Costituzione**.

Il tema è decisamente **significativo**, e rischia di consegnare l'esito di anche complessi e costosi **piani di risanamento** all'orientamento, evidentemente lunghi dall'essere omogeneo, dei Tribunali. E' innegabile che un **intervento legislativo** chiaro ed inequivocabile

sia **auspicabile** quanto urgente. Nella gestione, complessa e rischiosa, del risanamento d'impresa, cui così incisivamente la riforma del settembre 2012 della Legge Fallimentare ha contribuito, fornendo strumenti e colmando lacune, l'ultima cosa di cui si sente il bisogno è una condizione di **incertezza radicale su un tema così significativo**, e potenzialmente dirimente tra prosecuzione o definitiva chiusura dell'attività imprenditoriale.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Investimenti in start-up innovative in cerca di certezze**

di Luigi Scappini

In un **precedente intervento** ci siamo soffermati ad analizzare uno dei requisiti richiesti dal Legislatore affinché una società possa considerarsi quale **start up innovativa** e come tale accedere a tutta una serie di agevolazioni che sono state previste per incentivare in *primis* la ricerca e lo sviluppo, che come purtroppo è ormai evidente, se è stato il vanto italiano nel passato, basti pensare al “*miracolo del Nord-Est*”, oggi purtroppo non è più tale.

La disciplina è stata introdotta con il **D.L. n. 179/12**, il cosiddetto “**Decreto crescita bis**” e in seguito ha subito alcune correzioni a opera del **D.L. 76/13**.

Senza entrare nel merito di tali modifiche, ciò che preme sottolineare è, come del resto evidenziato a chiusura del precedente intervento ([si veda Euroconference NEWS del 22 ottobre 2013](#)), che a **distanza di ormai un anno**, mancano ancora le **linee guida** relative agli incentivi per gli investimenti effettuati nelle suddette *start up*.

Il ritardo è dovuto, da un lato alla necessità di emanazione, come previsto dall’articolo 29, comma 8 del D.L. n. 179/12, di un **decreto ministeriale** e dall’altro dall’**autorizzazione** da parte della Commissione europea.

A parziale discapito del Governo, bisogna sottolineare che, sempre a mezzo del D.L. n. 76/13, l’originario periodo di agevolazione individuato (il triennio 2013-2015) è stato **esteso anche al 2016**.

L’agevolazione consiste in una **detrazione** nel caso in cui investitore sia un **soggetto Irpef o detassazione** se l’investimento è riconducibile a un **soggetto Ires**.

Nella **prima fattispecie**, viene riconosciuta una detrazione dall’Irpef lorda, nella **misura del 19%** dell’investimento effettuato nel **limite di € 500.000 annui**

Per i **soggetti Ires**, invece, l’articolo 29, comma 4 prevede che non concorre a formare il reddito imponibile una **somma pari al 20% dell’investimento**, con **limite fissato a € 1.800.000** sempre su base annua.

Le percentuali sopra individuate vengono espressamente **elevate al 25% ai fini Irpef e al 27% ai fini Ires** nel caso in cui la *start up* innovativa sia a **vocazione sociale**, intendendo come tali quelle che rispettano i requisiti richiesti dall’articolo 25, comma 4 del D.L. n. 179/2012 e cioè operi in via

esclusiva nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 155/06:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza sanitaria;
- c) assistenza socio-sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) turismo sociale;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

L'investimento può essere effettuato anche a mezzo di Oicr o società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative.

A **fini antielusivi**, il Legislatore ha previsto che l'investimento nelle *start up* deve essere mantenuto per almeno un **biennio**.

In attesa dell'emanazione del decreto disciplinante di fatto il regime agevolato per gli investimenti nelle *start up* innovative si possono **avanzare alcune ipotesi** supportati dal recente passato.

In prima battuta si può fare riferimento al “*bonus capitalizzazioni*” di cui al D.L. n. 78/09 che prevedeva la detassazione per “*aumenti di capitale sociale*”, **fattispecie equiparabile** alla detrazione/detassazione per “*la somma investita nel capitale sociale*” di cui all'articolo articolo 29, comma 1 e 4 del D.L. n. 179/12. Non si ritiene decisiva per una differenziazione marcata la circostanza che il “*bonus capitalizzazioni*” agevolasse anche i versamenti in natura.

Sposando la tesi di una similitudine, tornano utili i chiarimenti forniti con la [\*\*circolare n.53/E/2009\*\*](#) al fine di definire quale sia il momento da prendere a riferimento per considerare come realizzati gli investimenti nelle *start up* innovative.

A tal fine, si ricorda come la circolare richiamata ammetteva come agevolabili gli **aumenti di capitale** effettuati tramite:

1. immissione di denaro nella società;
2. versamenti a titolo di sovrapprezzo;
3. versamenti a fondo perduto e rinunce ai crediti vantati nei confronti della società.

Ragion per cui, in ipotesi di versamenti di denaro, l'effettività dell'investimento si avrà solamente alla data del **reale versamento** e non, ad esempio, al momento di iscrizione della delibera di sottoscrizione o aumento del capitale al Registro imprese.

Nel diverso caso di **rinuncia a crediti**, il perfezionamento sarà alla data dell'atto di rinuncia.

L'investimento così realizzato deve, come anticipato, essere **mantenuto per almeno un biennio** e allora tornano utili i chiarimenti di prassi forniti sempre con la circolare n. 53/E/2009 richiamata.

A tal fine, nell'attesa di eventuali chiarimenti futuri di prassi o previsioni differenti contenute nel D.M. in attesa di emanazione, **non si avrà decadenza** in caso di riduzione del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio, mentre, al contrario, questa situazione si manifesterà per riduzioni del capitale sociale **mediante rimborso ai soci, distribuzione di riserve e restituzione di somme provenienti dal netto patrimoniale**.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La Suprema Corte torna sul tema della responsabilità solidale degli amministratori delle associazioni per violazioni tributarie***

di Guido Martinelli

La quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione ([Cass. Civ. Sez. V, Sent. 06.09.2013 n. 20485](#)) torna sul tema della **responsabilità personale degli amministratori di una associazione non riconosciuta a seguito di accertamenti tributari**.

La regola di diritto (art. 38 cod. civ.) sancisce la responsabilità delle associazioni non riconosciute per le obbligazioni assunte dalle persone che la rappresentano e la personale e solidale responsabilità, per dette obbligazioni, *delle persone che hanno agito in nome e per conto della associazione non riconosciuta*.

**Due le ipotesi** considerate dalla norma ed implicanti, per la sua corretta applicazione, *l'una, la preliminare verifica dell'attività dei "rappresentanti dell'associazione"* imputabile all'ente ed allo stesso opponibile così da impegnare il fondo comune; *l'altra, l'accertamento dell'operatività della responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, con l'individuazione di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione.*

E' principio di matrice giurisprudenziale quello secondo cui *la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione trascende la posizione assunta astrattamente dal soggetto nell'ambito della compagine sociale ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente* (cfr. [C. Cass. 19486/2009](#)) determinante *la creazione di rapporti obbligatori e tale da far ritenere il soggetto coobbligato in solido con l'associazione per le obbligazioni da questa assunte* (cfr. C. Cass. 1047/2012).

Nel caso di specie l'Ufficio, a seguito del mancato pagamento da parte dell'ente accertato, aveva notificato 4 cartelle esattoriali nei confronti di 4 persone fisiche individuate quali soci e membri del consiglio direttivo dell'ente.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale si espressero a favore dei contribuenti costringendo l'Amministrazione a ricorrere in Cassazione.

Ricorso respinto anche in grado di legittimità.

La Corte conferma, infatti, che **la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod.**

**civ.** di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto. Principio che**, secondo il costante insegnamento della Corte (v. C. Cass. 16344/08, 19486/09), **si applica anche ai debiti di natura tributaria.**

Chi invoca tale responsabilità ha l'onere di provare il diretto coinvolgimento di tale soggetto nelle irregolarità fiscali contestate, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Trattasi di ipotesi in cui la responsabilità è ricollegabile allo svolgimento di una qualche attività che richieda di essere accertata; **non è legittima l'iniziativa che prescinde dal preliminare accertamento di attività per l'insorgenza della personale responsabilità**

Nella individuazione del sodale ai fini della responsabilità di cui all'art. 38 c.c. è *pregnante e prevalente l'accertamento positivo dello svolgimento per l'associazione non riconosciuta, di attività negoziale posta a base dell'accertamento fiscale non essendo sufficiente la sola prova della carica rivestita all'interno dell'ente* (C. Cass. 19486/2009, 19488/2009).

L'obiezione non è superabile con il soccorso delle prove presunte perché *non formate*.

Pertanto la Corte, ritenendo che: *"l'assunzione della qualità di soggetto passivo di imposta a carico di ciascun singolo componente di detto organo direttivo ipotizzata nel caso di specie dall'amministrazione finanziaria avrebbe richiesto la prova dell'effettiva insorgenza delle obbligazioni in discussione nel periodo di investitura di ciascuno dei predetti componenti del consiglio direttivo. Poiché invero la responsabilità personale di ciascuno dei suddetti soggetti è circoscritta al periodo in cui la sua ingerenza nell'attività dell'ente per l'investitura nella carica sociale deve considerarsi effettiva, costituiva onere dell'Ufficio provare tale circostanza* (C. Cass. 25478/08 *in quanto costitutiva del proprio diritto ad azionare la pretesa nei confronti dello stesso soggetto*", respingeva il ricorso dell'Amministrazione.

Non viene portato all'attenzione della Suprema Corte, però, un ulteriore aspetto che considero di non secondaria importanza

Il Giudice Tributario è Giudice del tributo **non è** Giudice del rapporto da cui insorgerebbe l'obbligazione tributaria ed, in ipotesi, intercorrente tra l'associato -garante – e l'associazione sportiva garantita .

Emerge con chiarezza **che la questione sulla sussistenza di obbligazione di garanzia** a favore della associazione sportiva rilevante per le conseguenze ex art. 38 c.c., considerato il *petitum* e la causa *petendi*, **non può ritenersi questione di natura tributaria attesa la natura privatistica del rapporto, assente ogni carattere autoritativo pubblicistico** con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### **L'isola che non ti aspetti**

di Chicco Rossi

Dopo aver assaggiato un **che ci porterà velocemente con il “”, perché non andare alla ricerca di un’ che forse nei nostri cuori, in attesa della prima neve, non vorrebbe finire mai?**

La nostra destinazione è l'**isola verde**, tanto apprezzata anche dalla donna più potente del mondo. È sì, perché anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, ogni anno si concede qualche giornata di *relax* a **Ischia** dove si dice abbia comprato casa.

**Ischia delle 5 isole che rappresentano l’arcipelago campano** (le altre sono la mondana Capri, Procida, Vivara e Nisida) è quella di maggiore estensione, tant’è vero che è suddivisa in ben sei comuni che partendo dal mare arrivano sin in montagna (il monte Epomeo, dove si può assaggiare uno spettacolare prosciutto di produzione locale ma soprattutto restare incantati da un panorama mozzafiato), si erge per ben 787 metri sl.m.) e deve il suo sviluppo ad Angelo Rizzoli che la trasformò in un *set* a cielo aperto dove si girarono pellicole memorabili quali il *colossal Cleopatra*.

Al nostro arrivo ci attende il **porto di Ischia** che deve la sua origine al Re delle Due Sicilie Ferdinando II. In precedenza il porto era un **lago**, ma il Re che quando veniva sull’isola doveva attraccare con il suo piroscalo sul molo di Ischia Ponte, ritenne più comodo far costruire un porto vicino alla casina reale dove dimorava. Il lago era situato, e quindi è così ancor oggi, sulla bocca di un vulcano sommerso, Ischia infatti è un’**isola vulcanica**.

Durante l’attracco vediamo una serie di ristoranti e taverne sulla cosiddetta *rive gauche* e quindi, visto che l’ora è quella giusta per fare uno spuntino, ci dirigiamo da quella parte con destinazione un piccola osteria che si trova in fondo alla passeggiata e che ci attrae sin da subito per il suo nome che a noi non può non piacere: “Un attimo di Vino”. Il locale è gestito dal vulcanico *chef* Raimondo Triolo che oltre ad avere un enoteca fornitissima (oltre 700 etichette) ci guida in un’esperienza unica: il **trittico di pesce**. Da uno stesso pesce, Raimondo ottiene un antipasto fatto con la ventresca (cruda o cotta rigorosamente al vapore), un primo e un sapiente secondo piatto. Il pranzo è annaffiato doverosamente con un **vino locale** il sorprendente Kalimera di Cenatiempo, vino ottenuto dall’uvaggio Biancolella, che deve il suo nome alle seicentesche cantine dell’azienda, scavata proprio nella collina di Kalimera e che meritano una visita.

Allietati da una **musica di sottofondo** eseguita rigorosamente dal vivo passiamo una bella serata e siamo pronti per un buon **bagno rigenerante** che ci aspetta il girono dopo.

Destinazione è la **baia di Sorgeto** che si trova nel comune di Forio d'Ischia poco distante dalla frazione di Panza. Dopo una lunga scalinata arriviamo in questa caletta dove l'**acqua raggiunge anche i 90 °** e dove sono presenti alcune piscine naturali dove immergersi per un bagno rilassante. In alternativa si può sempre andare in **uno dei parchi termali che caratterizzano l'isola** (i giardini Poseidon su tutti) e che rappresentano uno dei motivi che portano tanti turisti del Nord Europa da queste parti in primavera e autunno.

La risalita è lunga e faticosa ma ad attenderci c'è un premio imperdibile, forse il vero gioiello di Ischia, **l'antico borgo marinaro** dove ci concediamo un aperitivo davanti al porticciolo, attendendo il **dolce tramonto** e l'ora per andare a cenare a "Le ventarole" a Lacco Ameno.

Dall'esterno il posto non lascia intravedere nulla ma appena si entra in questo locale si resta piacevolmente sorpresi dal **giardino costellato di piante di aranci e mandarini** e dall'adiacente orto da cui vengono colti i pomodori, le cipolle e i peperoncini con cui viene preparata la **bruschetta di benvenuto** (in realtà ne viene offerta anche un'altra con fagioli cannellini adagiati sul pane che qui rappresenta un plus nascendo il locale come ramo di una panetteria. Incredibile il pane al prosciutto). La carta è schietta e sincera come il luogo. Il vostro Chicco quando ascende da queste parti non può fare a meno di un buon piatto di **pasta con patate e provola**.

Per il dolce decidiamo di tornare nel comune di Ischia per non andare via senza aver visto il **castello Aragonese** che si erge su uno scoglio collegato a Ischia Ponte proprio da un **ponte**. Tanto, il tempo per andare a degustare un **babà o una sfogliatella** (rigorosamente riccia) sorseggiando un rucolino (amaro locale fatto con la pianta della rucola) perché Calise, vera istituzione dell'isola, è sempre aperto. È giunta l'ora di andare a letto, domani bisogna tornare alla dura realtà dello **spesometro** sognando l'isola verde e le sue mille scoperte.